



Unione dei Comuni "Comunità Collinare  
Alto Monferrato Acquese"

Via Municipio 21 – Cassine (AL)  
COD. FISC. e P. IVA 01918360064



Comune di Cassine

Piazza Vittorio Veneto, n. 1 – Cassine (AL)  
COD. FISC. e P. IVA 0022901 006 1

Tel. 0144/715151 - Fax 0144/714258  
e-mail: [ufficio.tecnico@comune.cassine.al.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.cassine.al.it)

**UFFICIO TECNICO ASSOCIATO  
SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI PATRIMONIALI  
DETERMINAZIONE  
N. 18 /CASS DEL 07/03/2018**

**OGGETTO:**

**ADESIONE ALLA CONVENZIONE S.C.R. PER LA FORNITURA DI ENERGIA  
ELETTRICA PER IL 100% PROVENIENTE DA FONTE RINNOVABILE PER I  
SOGGETTI DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R.  
19/2007 E S.M.I. (GARA 99-2017).  
CIG CONVENZIONE: 71891301C1.  
CIG DERIVATO: 74074347E8.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il suo art. 107;

**VISTO** il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici del Comune, approvato con deliberazione G.C. n. 4 in data 20.01.2001, esecutiva;

**VISTO** il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni "Alto Monferrato Acquese" n. 2/2016 del 04.01.2016, con cui è stato individuato in via definitiva il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali dei comuni dell'Unione;

**VISTA** la deliberazione C.C. n. 36 in data 29.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo per gli esercizi 2018-2019-2020, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020, l'Elenco Annuale per il 2018 e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari;

**VISTA** la deliberazione G.C. n. 01 in data 19.01.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Operativo di Esecuzione, (P.O.E.), del bilancio preventivo 2018;

**CONSIDERATA** la necessità di dover procedere all'affidamento della fornitura dell'energia elettrica per gli immobili comunali e per parte dell'illuminazione pubblica stradale, ovvero per i seguenti impianti:

- Palazzo comunale;
- Biblioteca, archivio storico e sala polifunzionale;

- Magazzino comunale;
- Micro-nido;
- Scuola materna;
- Scuola elementare, media e palestra comunale;
- Cimitero comunale;
- Pubblica illuminazione piazza Cadorna;
- Impianto per ambulanti piazza Cadorna;
- Impianti lanterne lampeggianti di corso Colombo e corso Marconi;
- Impianto illuminazione pubblica via del Ponte;
- Impianto illuminazione pubblica intersezione strada comunale per S. Andrea e S.S. Valle Bormida Sud;
- Impianto pozzo campi sportivi;

**ATTESO** che:

- per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:
  - l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
  - l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
  - l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

**VERIFICATO**, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che risulta attiva la convenzione stipulata dalla Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, corso Marconi n. 10, (nel seguito per brevità S.C.R. – Piemonte S.p.A.), denominata "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL 100% PROVENIENTE DA FONTE RINNOVABILE PER I SOGGETTI DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R. 19/2007, (GARA 99-2017)", e la ditta NOVA AEG S.p.A., con sede in Vercelli, via Nelson Mandela n. 4, p.ta I.V.A. e c.f. 02616630022;

**VISTE** le condizioni di vendita che prevedono per la fornitura di energia elettrica per la regione Piemonte, provincia di Alessandria:

- tempi di consegna: (per le adesioni ricevute oltre le ore 24.00 del 15 del mese), il primo giorno del terzo mese successivo l'adesione alla convenzione;

- durata della convenzione: 31.12.2018, con possibilità di proroga per un massimo di 3, (tre), mesi;
- corrispettivo: il corrispettivo viene calcolato così come previsto dall'art. 10 del Capitolato Tecnico, allegato al presente atto;

**VISTO** l'Ordinativo di fornitura, eseguito in data odierna, allegato alla presente;

**VISTO** il D. Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

### **DETERMINA**

1. di aderire alla "Convenzione per la fornitura di energia elettrica per il 100% proveniente da fonte rinnovabile per i soggetti della Regione Piemonte di cui all'art. 3 della L.R. 19/2007, (gara 99-2017)", stipulata tra S.C.R. Piemonte S.p.A. con NOVA AEG S.p.A., di cui si allega copia;
2. che i consumi di energia elettrica riportati nell'Allegato 1 all'Ordine – "Elenco delle utenze" sono stati dedotti dai dati di consumo storico a disposizione dell'Amministrazione;
3. di voler recedere dal contratto di somministrazione di energia elettrica in corso con altri Fornitori nel rispetto della normativa vigente;
4. che la fornitura richiesta sarà erogata secondo le tempistiche indicate nell'art. 5 del Capitolato Tecnico allegato, salvo diversa indicazione del Distributore locale in conformità con quanto stabilito nella Convenzione, ovvero entro il 01.05.2018;

### **ORDINA**

la fornitura di Energia Elettrica, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata nonché delle disposizioni tutte di cui alla predetta Convenzione, per i PdC/PdR elencati nell'Allegato all'Ordine di fornitura;

### **DELEGA**

NOVA AEG S.p.A., con sede in Vercelli, via Nelson Mandela n. 4, p.ta I.V.A. e c.f. 02616630022, a stipulare, con mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 c.c., i contratti e gli atti necessari per recedere da altro Fornitore, attivare e gestire la fornitura di energia elettrica per i PdC/PdR di cui all'Allegato 1 all'Ordine – "Elenco delle utenze", per tutta la durata della fornitura;

### **CONFERISCE**

a NOVA AEG S.p.A. mandato irrevocabile, in via esclusiva e a titolo gratuito, per la sottoscrizione dei documenti o informazioni necessarie per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di approvvigionamento di energia elettrica e/o di capacità d'interconnessione che le Autorità competenti metteranno a disposizione;

### **AUTORIZZA**

NOVA AEG S.p.A.. all'utilizzo di tutti i dati di misura relativi ai PdC/PdR elencati nell'Allegato 1 all'Ordine – "Elenco delle utenze", per le attività connesse alla fornitura di energia elettrica oggetto della presente Convenzione, per tutta la durata della stessa.

Il Responsabile del Servizio  
F.to GIAVINO GLORIA



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giavino Gloria", written over the stamp.

**VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto il bilancio preventivo per il 2018, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, attesto la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa impegnata con il sopra esteso provvedimento.

Cassine, lì 07.03.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to PATRONE MARIA ANGELA

Pia. 1352

**ORDINATIVO DI FORNITURA**

Spett.le  
NOVA AEG SpA  
Via Nelson Mandela, 4  
13100 VERCELLI (VC)  
Tel. 0125-642940 - Fax 0125-642997

Inviare esclusivamente in formato elettronico a: [clienti@pec.novaaeg.it](mailto:clienti@pec.novaaeg.it)  
**OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2018**

Il sottoscritto GIAVINO GLORIA SAMANTHA, in qualità di  
Cod. Fiscale GVNGRS76D58A182Z, per la Pubblica  
**RESP. SETT. LL.PP. E GESTIONE PATRIMONIO**  
Amministrazione COMUNE DI CASSINE  
codice fiscale dell'Amministrazione 00229010061  
Partita IVA dell'Amministrazione 00229010061  
Codice identificativo Gara (CIG derivato) 74074347E8  
Codice Ufficio (Fatturazione elettronica) UFQJ7A  
Referente: GIAVINO GLORIA S. Tel./Cell. 0144.71342  
e-mail P.E.C.: tecnico.cassine@cert.ruparpiemonte.it  
e-mail: ufficio.tecnico@comune.cassine.al.it

▪ Vista la "GARA EUROPEA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL 100%  
PROVENIENTE DA FONTE RINNOVABILE PER I SOGGETTI DELLA REGIONE PIEMONTE  
DI CUI ALL'ART. 3 L.R. 19/2007 E PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA (gara 99-2017) -  
CIG 71891301C1" con aggiudicazione definitiva non ancora efficace a favore della  
società NOVA AEG SpA".

▪ Considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione di  
prossima pubblicazione, così come indicate nel Bando di Gara e sul sito web di S.C.R.  
- Piemonte S.p.A.,

**DICHIARA**

▪ di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi  
previste;  
▪ che i dati tecnici (consumo annuo, opzione tariffaria, etc.):

indicati nell'Allegato 1 (per le nuove adesioni per l'anno di fornitura 2018),

già forniti in seguito all'adesione alla "Convenzione SCR 2017",

sono stati dedotti dai dati a disposizione dell'Amministrazione e saranno utilizzati da  
NOVA AEG SpA solo in caso di mancata comunicazione degli stessi da parte del  
Distributore Locale;

▪ di prendere atto che in caso di eventuali discordanze tra i dati presenti nell'Allegato  
1 e quelli riportati nell'Ordinativo di Fornitura prevarranno questi ultimi;

▪ di aver espletato, per le nuove adesioni per l'anno di fornitura 2018, sotto la propria  
responsabilità e per tutti i punti di prelievo attualmente sul libero mercato, le  
pratiche di recesso (ove necessario e/o previsto) dall'attuale contratto,  
coerentemente con la tempistica di attivazione della fornitura indicata nell'Allegato  
1 e nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dal precedente contratto e dalla  
delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 302/2016/R/com e s.m.i., ovvero,  
di aver fornito idoneo mandato in favore di NOVA AEG SpA, esclusivamente  
mediante sottoscrizione dell'apposito modulo, presente sul sito di S.C.R. - Piemonte  
S.p.A. e nell'area dedicata alla Convenzione SCR sul sito web di NOVA AEG SpA  
([www.novaaeg.it](http://www.novaaeg.it)), allegato al presente Ordinativo di Fornitura, al fine di espletare

verso il fornitore uscente la disdetta del contratto di fornitura coerentemente con la tempistica di attivazione della fornitura indicata in Allegato 1, e comunque nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dal precedente contratto e/o dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 302/2016/R/com e s.m.i.;

- che procederà al pagamento delle Fatture relative alla fornitura di energia elettrica secondo i termini stabiliti nella Convenzione di prossima pubblicazione, così come indicati nel Bando di Gara e sul sito web di S.C.R. - Piemonte S.p.A., tramite bonifico bancario/postale, fatte salve eventuali e/o successive attivazioni di Rapporto Interbancario a seguito della compilazione, restituzione e attivazione dell'apposito modulo "Domiciliazione\_Bancaria\_SEPA" presente sul sito di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e nell'area dedicata alla Convenzione SCR sul sito web di NOVA AEG SpA ([www.novaaeg.it](http://www.novaaeg.it)). In caso di pagamento tramite bonifico bancario/postale le commissioni bancarie resteranno a carico della parte disponente;
- che procederà all'invio dei mandati di pagamento o altro documento equipollente con il dettaglio delle fatture saldate al seguente indirizzo [amministrazione@novaaeg.it](mailto:amministrazione@novaaeg.it) immediatamente dopo la disposizione di pagamento;
- che la fattura, prodotta esclusivamente in formato elettronico, in osservanza della normativa vigente, si intenderà ricevuta al momento del suo deposito da parte di NOVA AEG SpA sul Sistema di Interscambio della P.A.; l'avviso di deposito, inviato alla casella e-mail (indirizzo di posta elettronica non certificata) indicata sul presente Ordinativo di Fornitura avrà quindi unicamente carattere di informazione aggiuntiva formalmente non vincolante per l'avvenuto ricevimento della fattura stessa;
- che le eventuali richieste relative ad aumenti di potenza, variazioni di tensione, volture, subentri e quant'altro afferente alla gestione della fornitura saranno formalizzate ad NOVA AEG SpA esclusivamente tramite l'inserimento delle richieste stesse nel sito web, appositamente messo a disposizione da NOVA AEG SpA, o nel caso questo non fosse ancora disponibile o temporaneamente fuori servizio, tramite la compilazione e sottoscrizione da parte della scrivente degli appositi moduli

- disponibili nell'area dedicata alla Convenzione SCR sul sito web di NOVA AEG SpA ([www.novaaeg.it](http://www.novaaeg.it)) con riferimento alle attività di connessione normate dall'AEEGSI; che gli eventuali reclami saranno trasmessi ad NOVA AEG SpA con comunicazione scritta su carta intestata dell'Amministrazione;
- di prendere atto che eventuali richieste incomplete, non corrette o non pervenute in maniera scritta all'indirizzo di posta certificata [clienti@pec.novaaeg.it](mailto:clienti@pec.novaaeg.it) non saranno prese in considerazione; in tali circostanze NOVA AEG SpA si impegna a darne immediato riscontro alla scrivente alla casella e-mail indicata dall'Amministrazione per la gestione della pratica;
- di prendere atto che l'esito delle pratiche avanzate dall'Amministrazione scrivente, tramite NOVA AEG SpA, al Distributore Locale, sarà fornito da NOVA AEG SpA, non appena lo stesso sia reso disponibile dal Distributore Locale, alla casella e-mail indicata dall'Amministrazione per la gestione della pratica (indirizzo di posta elettronica non certificata) nel documento cartaceo di richiesta; diversamente rimarrà a carico dell'Amministrazione l'onere di richiedere riscontro ad NOVA AEG SpA;
- di prendere atto, in relazione alle sole forniture domestiche, della facoltà di NOVA AEG SpA di non dare seguito alle richieste di switching, nuove attivazioni, subentri e attivazioni pre-positi;
- di prendersi carico di eventuali morosità pregresse la cui liquidazione dovesse essere richiesta ad NOVA AEG SpA per effetto della normativa AEEGSI in materia, in caso di richiesta di operazioni di switching di punti di fornitura intestati ad altri soggetti al fine di voltarli all'Amministrazione richiedente, ferma restando la facoltà di NOVA AEG SpA di non dar seguito a tali richieste fino al momento in cui i punti di fornitura stessi siano nella piena titolarità dell'Amministrazione richiedente;
- di prendere atto che le richieste di volta verso altra Amministrazione che non abbia già aderito alla Convenzione, vadano tassativamente comunicate ad NOVA AEG SpA entro il penultimo giorno lavorativo del secondo mese antecedente l'inizio

della fornitura richiesto; NOVA AEG SpA avrà la facoltà di accettare o meno la volta qualora il subentrante sia un soggetto terzo privato, secondo quanto previsto dalla normativa AEEGSI in materia;

- di prendere atto che, per i punti di prelievo oggetto di eventuali disallineamenti anagrafici tra i dati dell'Amministrazione richiedente e quelli presenti nel database del Distributore Locale (e/o del Registro Centrale Ufficiale del Sistema Informativo Integrato presso L'acquirente Unico), rimane a carico dell'Amministrazione richiedente la richiesta di volta da espletare in forma scritta entro la data di decorrenza, con le modalità e i vincoli esposti ai punti precedenti;
- di prendere atto che, eventuali richieste di "Nuovo allaccio senza contestuale attivazione della fornitura", dovranno essere pagate dall'Amministrazione richiedente ad NOVA AEG SpA all'atto dell'accettazione del preventivo del Distributore Locale fornito da NOVA AEG SpA stessa; pertanto l'accettazione di tali preventivi dovrà essere espressa da parte dell'Amministrazione richiedente attraverso il contestuale invio all'indirizzo di posta certificata clienti@pec.novaaeg.it del preventivo controfirmato in segno di totale accettazione e dell'attestazione di avvenuto pagamento dell'importo del preventivo;
- di prendere atto che eventuali fatturazioni di consumi stimati avverranno mediante l'utilizzo del consumo del mese omologo dell'anno precedente così come comunicato dal Distributore Locale ai sensi della Del. AEEGSI 65/2012/R/eel e s.m.l. se non già a disposizione di NOVA AEG SpA a seguito di precedenti forniture, ovvero, in sua assenza, in base alla ripartizione stimata ottenuta applicando ad un dodicesimo del consumo annuo (comunicato dal Distributore Locale in base a quanto disposto dalla Del. AEEGSI ARG/eit 107/09) o, in mancanza di tale dato, in base a quanto indicato nell'Allegato 1), le seguenti percentuali per fascia, fisse ed invariabili, qualora il misuratore ubicato presso il punto di prelievo non sia in grado di rilevare i prelievi per ora o fascia oraria:

Tipologia	F0	F1	F2	F3
Altri Usi	5%	40%	22%	33%
Illuminazione Pubblica	55%	4%	12%	30%

### ORDINA

- la fornitura di Energia Elettrica fino al 31/12/2018, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata nonché delle disposizioni tutte di cui alla predetta Convenzione, per i punti di prelievo (selezionare una o entrambe le voci):

- attualmente in fornitura con NOVA AEG SpA nel 2017;
- indicati nell'Allegato 1 in quanto non in fornitura nel 2017 o per le nuove adesioni per l'anno di fornitura 2018;

- richiede che la fatturazione avvenga per le nuove adesioni per l'anno di fornitura 2018 in maniera aggregata, qualora espressamente indicato nell'Allegato 1, solo a parità di centro di costo e di livello di tensione. In assenza di indicazione del centro di costo nell'Allegato 1 richiede che la fatturazione avvenga per singolo punto di prelievo;
- richiede di procedere, per le forniture in essere, con la fatturazione aggregata con le stesse modalità di aggregazione dell'anno 2017;

### DELEGA

mediante mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 c.c., la NOVA AEG SpA a stipulare, per i punti di prelievo oggetto del presente ordinativo e per tutta la durata

della fornitura, il contratto di Dispacciamento con Terna e quello di trasporto e gestione della connessione con il Distributore Locale, quest'ultimo contratto secondo i termini previsti dalla Del. AEEGSI 333/07 e s.m.i..

#### **CONFERISCE**

a NOVA AEG SpA mandato irrevocabile, in via esclusiva e a titolo gratuito per tutta la durata della fornitura, per la sottoscrizione dei documenti o informazioni necessarie per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di approvigionamento di energia elettrica.

#### **AUTORIZZA**

NOVA AEG SpA all'utilizzo di tutti i dati di misura relativi ai Punti di Prelievo oggetto del presente Ordinativo per le attività connesse alla fatturazione dell'energia elettrica fornita, per tutta la durata della fornitura, nonché per le attività di cui alla citata Del. AEEGSI 333/07 e s.m.i..

Avendo preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. contenute nella Convenzione sopra citata, l'Amministrazione Contraente, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'ordinativo di fornitura, autorizza il Fornitore nonché S.C.R.-Piemonte al trattamento dei propri dati personali.

**CASSINE** AL 07 / 03 / 2018

Per l'Amministrazione Contraente

Si allega documento d'identità del sottoscrittore.



OPZ. TARIFFARIA	TIPO CONTRATTO	CONSUMO ANNUO [kWh]	REGIME COMPETENZA
B7IP	04	146038	S
B7IP	04	72	S
B7	03	3009	S
B7	03	1348	S
B7	03	1348	S
B7	03	16045	S
B7	03	130	S
B7	03	8074	S
B7IP	04	749	S
B7	03	1563	S
B7IP	04	125	S
B7IP	04	346000	S
B7IP	04	330	S
B7A3	03	2079	S
D3	03	2079	S
B7A6	02	3419	S
B7A6	03	12708	S
B7IP	04	780	S

UTILIZZARE IL MENU 'A TENDINA NEL SINGOLO CAMPO

OPZ. TARIFFARIA

TIPO CONTRATTO

CONSUMO ANNUO [kWh]

REGIME COMPETENZA

CAMPO

UTILIZZARE IL MENU 'A TENDINA NEL SINGOLO CAMPO

01=Domestico  
 Residente  
 02=Domestico non Residente  
 03=Altri USI  
 04=Illuminazione Pubblica

UTILIZZARE IL MENU 'A TENDINA NEL SINGOLO CAMPO

espresso in kWh del valore presunto prelevato nell'anno solare

Inserire il consumo annuo

S = Salvaguardia Mtoe di fatturato annuo).  
 Tensione, meno di 50 dipendenti, e meno di 10 solo punti connessi in Bassa (tutti i clienti che hanno MT = Mercato di Tutela

DATA_INIZIO_FORNITURA	PID	POTENZA_DISPONIBILE	POTENZA_IMPEGNATA
01/05/2018	IT001E0077524	4,5	1,4
01/05/2018	IT001E00404608	1,5	1,4
01/05/2018	IT001E06282309	6,6	6
01/05/2018	IT001E06339084	11	6
01/05/2018	IT001E00790016	11	10
01/05/2018	IT001E06339095	16,5	10
01/05/2018	IT001E06339095	6,6	15
01/05/2018	IT001E06337802	20	6
01/05/2018	IT001E02270042	3,3	3
01/05/2018	IT001E06338823	6	3
01/05/2018	IT001E00624337	1,1	1,5
01/05/2018	IT001E007740395	1,7	6
01/05/2018	IT001E063027804	6,6	3
01/05/2018	IT001E063373389	3,3	1,5
01/05/2018	IT001E005716128	25	6
01/05/2018	IT001E024942805	1,7	3

DATA\_INIZIO\_FORNITURA

PID

POTENZA\_DISPONIBILE

POTENZA\_IMPEGNATA

Inserire la potenza in kW

Inserire la potenza in kW

Identificativo del punto di prelievo

alfanumerico di 14 caratteri







P. 1352

### ORDINATIVO DI FORNITURA

Spett.le  
NOVA AEG Spa  
Via Nelson Mandela, 4  
13100 VERCELLI (VC)  
Tel. 0125-642940 - Fax 0125-642997

Inviare esclusivamente in formato elettronico a: [clienti@pec.novaaeg.it](mailto:clienti@pec.novaaeg.it)  
OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2018

Il sottoscritto GIAVINO GLORIA SAMANTHA,  
Cod. Fiscale GVNGRS76D58A18ZZ, in qualità di  
RESP. SETT. LL.PP. E GESTIONE PATRIMONIO per la Pubblica  
Amministrazione COMUNE DI CASSINE  
codice fiscale dell'Amministrazione 00229010061  
Partita IVA dell'Amministrazione 00229010061  
Codice Identificativo Gara (CIG derivato) 74074347E8  
Codice Ufficio (Fatturazione elettronica) UFQJ7A  
Referente: GIAVINO GLORIA S. Tel./Cell. 0144.71342  
e-mail P.E.C.: tecnico.cassine@cert.ruparpiemonte.it  
e-mail: ufficio.tecnico@comune.cassine.ai.it

\* Vista la "GARA EUROPEA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL 100%  
PROVENIENTE DA FONTE RINNOVABILE PER I SOGGETTI DELLA REGIONE PIEMONTE  
DI CUI ALL'ART. 3 L.R. 19/2007 E PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA (gara 99-2017) -  
CIG 71891301C1" con aggiudicazione definitiva non ancora efficace a favore della  
società NOVA AEG SpA".

\* Considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione di  
prossima pubblicazione, così come indicate nel Bando di Gara e sul sito web di S.C.R.  
- Piemonte S.p.A..

#### DICHIARA

\* di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi  
previste;  
\* che i dati tecnici (consumo annuo, opzione tariffaria, etc.):

Indicati nell'Allegato 1 (per le nuove adesioni per l'anno di fornitura 2018),

già forniti in seguito all'adesione alla "Convenzione SCR 2017",

sono stati dedotti dai dati a disposizione dell'Amministrazione e saranno utilizzati da  
NOVA AEG SpA solo in caso di mancata comunicazione degli stessi da parte del  
Distributore Locale;

\* di prendere atto che in caso di eventuali discordanze tra i dati presenti nell'Allegato  
1 e quelli riportati nell'Ordinativo di Fornitura prevarranno questi ultimi;

\* di aver espletato, per le nuove adesioni per l'anno di fornitura 2018, sotto la propria  
responsabilità e per tutti i punti di prelievo attualmente sul libero mercato, le  
pratiche di recesso (ove necessario e/o previsto) dall'attuale contratto,  
coerentemente con la tempistica di attivazione della fornitura indicata nell'Allegato

1 e nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dal precedente contratto e dalla  
delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 302/2016/R/com e s.m.i.; ovvero,  
di aver fornito idoneo mandato in favore di NOVA AEG SpA, esclusivamente  
mediante sottoscrizione dell'apposito modulo, presente sul sito di S.C.R. - Piemonte  
S.p.A. e nell'area dedicata alla Convenzione SCR sul sito web di NOVA AEG SpA  
([www.novaaeg.it](http://www.novaaeg.it)), allegato al presente Ordinativo di Fornitura, al fine di espletare

verso il fornitore uscente la disdetta del contratto di fornitura coerentemente con la tempestività di attivazione della fornitura indicata in Allegato 1, e comunque nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dal precedente contratto e/o dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 302/2016/R/com e s.m.i.;

- che procederà al pagamento delle Fatture relative alla fornitura di energia elettrica secondo i termini stabiliti nella Convenzione di prossima pubblicazione, così come indicati nel Bando di Gara e sul sito web di S.C.R. - Piemonte S.p.A., tramite bonifico bancario/postale, fatte salve eventuali e/o successive attivazioni di Rapporto Interbancario a seguito della compilazione, restituzione e attivazione dell'apposito modulo "Domiciliazione\_Bancaria\_SEPA" presente sul sito di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e nell'area dedicata alla Convenzione SCR sul sito web di NOVA AEG SpA ([www.novaaeg.it](http://www.novaaeg.it)), in caso di pagamento tramite bonifico bancario/postale le commissioni bancarie resteranno a carico della parte disponente;

- che procederà all'invio dei mandati di pagamento o altro documento equipollente con il dettaglio delle fatture saldate al seguente indirizzo [amministrazione@novaaeg.it](mailto:amministrazione@novaaeg.it) immediatamente dopo la disposizione di pagamento; che la fattura, prodotta esclusivamente in formato elettronico, in osservanza della normativa vigente, si intenderà ricevuta al momento del suo deposito da parte di NOVA AEG SpA sul Sistema di Interscambio della P.A.; l'avviso di deposito, inviato alla casella e-mail (indirizzo di posta elettronica non certificata) indicata sul presente Ordinativo di Fornitura avrà quindi unicamente carattere di informazione aggiuntiva formalmente non vincolante per l'avvenuto ricevimento della fattura stessa;

- che le eventuali richieste relative ad aumenti di potenza, variazioni di tensione, volture, subentri e quant'altro afferente alla gestione della fornitura saranno formalizzate ad NOVA AEG SpA esclusivamente tramite l'inserimento delle richieste stesse nel sito web, appositamente messo a disposizione da NOVA AEG SpA, o nel caso questo non fosse ancora disponibile o temporaneamente fuori servizio, tramite la compilazione e sottoscrizione da parte della scrivente degli appositi moduli

disponibili nell'area dedicata alla Convenzione SCR sul sito web di NOVA AEG SpA ([www.novaaeg.it](http://www.novaaeg.it)) con riferimento alle attività di connessione normate dall'AEEGSI; che gli eventuali reclami saranno trasmessi ad NOVA AEG SpA con comunicazione scritta su carta intestata dell'Amministrazione;

- di prendere atto che eventuali richieste incomplete, non corrette o non pervenute in maniera scritta all'indirizzo di posta certificata [clienti@psc.novaaeg.it](mailto:clienti@psc.novaaeg.it) non saranno prese in considerazione; in tali circostanze NOVA AEG SpA si impegna a darne immediato riscontro alla scrivente alla casella e-mail indicata dall'Amministrazione per la gestione della pratica;

- di prendere atto che l'esito delle pratiche avanzate dall'Amministrazione scrivente, tramite NOVA AEG SpA, al Distributore Locale, sarà fornito da NOVA AEG SpA, non appena lo stesso sia reso disponibile dal Distributore Locale, alla casella e-mail indicata dall'Amministrazione per la gestione della pratica (indirizzo di posta elettronica non certificata) nel documento cartaceo di richiesta; diversamente rimarrà a carico dell'Amministrazione l'onere di richiedere riscontro ad NOVA AEG SpA;

- di prendere atto, in relazione alle sole forniture domestiche, della facoltà di NOVA AEG SpA di non dare seguito alle richieste di switching, nuove attivazioni, subentri e attivazioni pre-positi;

- di prendersi carico di eventuali morosità pregresse la cui liquidazione dovesse essere richiesta ad NOVA AEG SpA per effetto della normativa AEEGSI in materia, in caso di richiesta di operazioni di switching di punti di fornitura intestati ad altri soggetti al fine di volturarli all'Amministrazione richiedente, ferma restando la facoltà di NOVA AEG SpA di non dar seguito a tali richieste fino al momento in cui i punti di fornitura stessi siano nella piena titolarità dell'Amministrazione richiedente;

- di prendere atto che le richieste di voltura verso altra Amministrazione che non abbia già aderito alla Convenzione, vadano tassativamente comunicate ad NOVA AEG SpA entro il penultimo giorno lavorativo del secondo mese antecedente l'inizio

della fornitura richiesto; NOVA AEG SpA avrà la facoltà di accettare o meno la voltura qualora il subentrante sia un soggetto terzo privato, secondo quanto previsto dalla normativa AEEGSI in materia;

- di prendere atto che, per i punti di prelievo oggetto di eventuali disallineamenti anagrafici tra i dati dell'Amministrazione richiedente e quelli presenti nel database del Distributore Locale (e/o del Registro Centrale Ufficiale del Sistema Informativo Integrato presso l'acquirente Unico), rimane a carico dell'Amministrazione richiedente la richiesta di voltura da espletare in forma scritta entro la data di decorrenza, con le modalità e i vincoli esposti ai punti precedenti;
- di prendere atto che, eventuali richieste di "Nuovo allaccio senza contestuale attivazione della fornitura", dovranno essere pagate dall'Amministrazione richiedente ad NOVA AEG SpA all'atto dell'accettazione del preventivo del Distributore Locale fornito da NOVA AEG SpA stessa; pertanto l'accettazione di tali preventivi dovrà essere espressa da parte dell'Amministrazione richiedente attraverso il contestuale invio all'indirizzo di posta certificata [clienti@ec.novaaeg.it](mailto:clienti@ec.novaaeg.it) del preventivo controfirmato in segno di totale accettazione e dell'attestazione di avvenuto pagamento dell'importo del preventivo;
- di prendere atto che eventuali fatturazioni di consumi stimati avverranno mediante l'utilizzo del consumo del mese omologo dell'anno precedente così come comunicato dal Distributore Locale ai sensi della Del. AEEGSI 65/2012/R/eel e s.m.i. se non già a disposizione di NOVA AEG SpA a seguito di precedenti forniture, ovvero, in sua assenza, in base alla ripartizione stimata ottenuta applicando ad un dodicesimo del consumo annuo (comunicato dal Distributore Locale in base a quanto disposto dalla Del. AEEGSI ARG/eit 107/09) o, in mancanza di tale dato, in base a quanto indicato nell'Allegato 1), le seguenti percentuali per fascia, fisse ed invariabili, qualora il misuratore ubicato presso il punto di prelievo non sia in grado di rilevare i prelievi per ora o fascia oraria:

Tipologia	F0	F1	F2	F3
Altri Usi	5%	40%	22%	33%
Illuminazione Pubblica	55%	4%	12%	30%

### ORDINA

- la fornitura di Energia Elettrica fino al 31/12/2018, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata nonché delle disposizioni tutte di cui alla predetta Convenzione, per i punti di prelievo (selezionare una o entrambe le voci):

attualmente in fornitura con NOVA AEG SpA nel 2017;

indicati nell'Allegato 1 in quanto non in fornitura nel 2017 o per le nuove adesioni per l'anno di fornitura 2018;

- richiede che la fatturazione avvenga per le nuove adesioni per l'anno di fornitura 2018 in maniera aggregata, qualora espressamente indicato nell'Allegato 1, solo a parità di centro di costo e di livello di tensione. In assenza di indicazione del centro di costo nell'Allegato 1 richiede che la fatturazione avvenga per singolo punto di prelievo;
- richiede di procedere, per le forniture in essere, con la fatturazione aggregata con le stesse modalità di aggregazione dell'anno 2017;

### DELEGA

mediante mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., la NOVA AEG SpA a stipulare, per i punti di prelievo oggetto del presente ordinativo e per tutta la durata

della fornitura, il contratto di Dispacciamento con Terna e quello di trasporto e gestione della connessione con il Distributore Locale, quest'ultimo contratto secondo i termini previsti dalla Del. AEEGSI 333/07 e s.m.i..

#### **CONFERISCE**

a NOVA AEG SpA mandato irrevocabile, in via esclusiva e a titolo gratuito per tutta la durata della fornitura, per la sottoscrizione dei documenti o informazioni necessarie per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di approvigionamento di energia elettrica.

#### **AUTORIZZA**

NOVA AEG SpA all'utilizzo di tutti i dati di misura relativi ai Punti di Prelievo oggetto del presente Ordinatorio per le attività connesse alla fatturazione dell'energia elettrica fornita, per tutta la durata della fornitura, nonché per le attività di cui alla citata Del. AEEGSI 333/07 e s.m.i..

Avendo preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. contenute nella Convenzione sopra citata, l'Amministrazione Contraente, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'ordinativo di fornitura, autorizza il Fornitore nonché S.C.R.- Piemonte al trattamento dei propri dati personali.

**CASSINE** (AL), 07 / 03 / 2018

Per l'Amministrazione Contraente

---

Si allega documento d'identità del sottoscrittore.



<p>Convenzione per la fornitura di Energia Elettrica per il 100% proveniente da fonte rinnovabile per i soggetti della Regione Piemonte di cui all'art. 3 della L.R. 19/2007 (gara 99-2017) - CIG 71891301C1</p>	<p>aderire alla presente convenzione;</p>
<p>TRA</p>	<p>e) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 109 del 06/09/2017, ha indetto una procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. avente ad oggetto la</p>
<p>La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Luciano PONZETTI (nel seguito per brevità anche "S.C.R. - Piemonte S.p.A.")</p>	<p>fornitura di Energia Elettrica per il 100% proveniente da fonte rinnovabile mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;</p>
<p>E</p>	<p>d) i quantitativi massimi di energia elettrica indicati per ciascuna tipologia di fornitura, sono:</p>
<p>NOVA AEG S.p.A., con sede legale in Vercelli, Via Nelson Mandela n. 4, capitale sociale Euro 23.000.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Biella e Vercelli al n. 02616630022, REA VC-198079 di Vercelli, P. IVA 02616630022, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Patrizio DETTONI (nel seguito per brevità anche "Fornitore");</p>	<p>Media Tensione - Altri usi - 500,66 GWh</p>
<p>PREMESSO CHE</p>	<p>Media Tensione - Illuminazione Pubblica - 16,18 GWh</p>
<p>a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;</p>	<p>Bassa Tensione - Altri usi - 258,59 GWh</p>
<p>b) nel rispetto di quanto previsto all'art 3 comma 1, lett. a) e b), e comma 2 L.R. 19/2007, S.C.R. - Piemonte S.p.A. svolge la sua attività, relativamente alla presente convenzione, anche a favore di quei soggetti che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad</p>	<p>Bassa Tensione - Illuminazione Pubblica - 283,18 GWh</p>
	<p>Alta Tensione - Altri usi - 0,51 GWh</p>
	<p>e) Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 146 del 25/10/2017, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha disposto l'aggiudicazione definitiva non ancora efficace e l'esecuzione d'urgenza, a partire dal giorno 26 ottobre 2017, alla società NOVA AEG S.p.A. con un PMP presentato pari a 56,75 €/MWh;</p>
	<p>f) il Fornitore aggiudicatario della presente Convenzione ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della stessa, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro 3.005.254,61, polizza n. 1/1803/96/157527658, rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;</p>
<p>Pagina 1 di 27</p>	<p>Pagina 2 di 27</p>

<p>g) il Fornitore aggiudicatario ha attivato un Call Center secondo quanto disposto dal punto 11 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato un numero telefonico, un numero di fax dedicato ed un indirizzo e-mail;</p> <p>h) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.</p>	
<p><i>Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate</i></p>	
<p><b>ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI</b></p>	
<p>1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.</p>	
<p>2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico di comportamento di S.C.R. – Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico, Offerta Economica del Fornitore, Modello di Ordinativo di Fornitura, cauzione definitiva.</p>	
<p><b>ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO CONTRATTUALE</b></p>	
<p>1. La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura di Energia Elettrica per il 100% proveniente da fonte rinnovabile per i soggetti della Regione Piemonte di cui all'art. 3 della L.R. 19/2007, per complessivi Euro € 60.105.092,14 I.V.A. esclusa, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari</p>	<p>a Euro 0, suddiviso nelle seguenti tipologie di fornitura:</p> <p>A) Energia elettrica in Media Tensione – Altri usi: complessivi max Euro 28.236.081,59 I.V.A. esclusa, per un max di 500,66 GWh di energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili;</p> <p>B) Energia elettrica in Media Tensione – Illuminazione Pubblica: complessivi max Euro 960.155,65 I.V.A., per un max di 16,18 GWh di energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili;</p> <p>C) Energia elettrica in Bassa Tensione – Altri usi: complessivi max Euro 14.785.545,81 I.V.A. esclusa, per un max di 258,59 GWh di energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili;</p> <p>D) Energia elettrica in Bassa Tensione - Illuminazione Pubblica: complessivi max Euro 16.094.997,00 I.V.A. esclusa, per un max di 283,18 GWh di energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili;</p> <p>E) Energia elettrica in Alta Tensione – Altri usi: complessivi max Euro 28.312,09 I.V.A. esclusa, per un max di 0,51 GWh di energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili;</p>
<p>2. I quantitativi massimi di cui al precedente comma 1 esprimono il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti sulla base del Quantitativo stimato del contratto per tutta la durata delle singole forniture. Pertanto, nel limite del Quantitativo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà fornire energia elettrica alle Amministrazioni Contraenti, sulla base dell'effettivo fabbisogno delle stesse, indipendentemente dal quantitativo indicato nell'Ordinativo di Fornitura.</p>	
<p>3. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l'importo massimo della</p>	
<p>Pagina 3 di 27</p>	<p>Pagina 4 di 27</p>

<p>Convenzione fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016.</p>	<p>S.C.R.- Piemonte S.p.A..</p>
<p>4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna Amministrazione ed il Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato Tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente Convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura in cui dovranno essere indicati quantomeno i singoli punti di prelievo con il relativo quantitativo di consumi stimato annuo e il luogo di ubicazione degli stessi.</p>	<p>Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto per ciascuna tipologia di fornitura, anche eventualmente incrementato.</p>
<p>5. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A., all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di energia elettrica, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.</p>	<p>2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'anagrafica dei POD e dell'indicazione dei relativi consumi presunti, decorrono dalla data di Attivazione della fornitura e sino alle ore 24:00 del 31/12/2018. La data di inizio di erogazione dell'energia elettrica coincide, salvo diversa data concordata tra le Parti e fatta salva la deroga di cui all'art. 5 punto 3 del Capitolato Tecnico, con il primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso di Ordinativo ricevuto dal Fornitore entro il 15 del mese, oppure con il primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso di Ordinativo ricevuto dopo il 15 del mese.</p>
<p><b>ART. 3 – DURATA</b></p>	<p><b>ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE</b></p>
<p>1. La presente Convenzione decorre dalla data di esecuzione anticipata del 25/10/2017 sino alle ore 24:00 del 31/12/2018 e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non siano esauriti i quantitativi massimi di energia stabiliti all'art. 2 comma 1, potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) mesi, previa comunicazione scritta al Fornitore da parte di</p>	<p>In ogni caso, la fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il primo giorno solare del mese concordato e terminerà alle ore 24:00 del 31/12/2018, senza possibilità di tacito rinnovo.</p>
<p>Pagina 5 di 27</p>	<p>Pagina 6 di 27</p>

	<p>per conto dell'Amministrazione il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;</p>	<p><b>ART. 5 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA</b> La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità e i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico e nel rispetto di quanto richiesto in ciascun Ordinativo di Fornitura, pena l'applicazione delle penali.</p>
<p>c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di Fornitura;</p>	<p>d) erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione;</p>	<p><b>ART. 6 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO</b> S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare, o far verificare da soggetto idoneo, la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, così come previsto e disciplinato all'art. 13 del Capitolato Tecnico "Monitoraggio della fornitura" che si richiama integralmente.</p>
<p>e) emettere fatture disgiunte, una per ciascun Punto di Prelievo, conformemente alla normativa vigente in materia;</p>	<p>f) mettere a disposizione, su un' apposita area web predisposta e gestita a sua cura, i dati di riepilogo e di dettaglio relativi al monitoraggio della fornitura, di cui all'art. 13 del Capitolato Tecnico, che dovranno essere scaricabili su file in formato .xls e inviati tramite e-mail congiuntamente alla fatturazione; In aggiunta/alternativa ai dati predisposti in tale modalità e formato, le Amministrazioni potranno richiedere la predisposizione a carico del Fornitore di un report secondo lo Schema Tracciato Utenze allegato al Capitolato Tecnico (All.B).</p>	<p><b>ART. 7 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO</b> 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati come specificato all'articolo 10 del Capitolato Tecnico (e come già indicato all'art. 2 del presente documento). 2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla Data di Attivazione della fornitura di cui all'art. 5 della presente Convenzione. 3. Le fatturazioni avverranno mensilmente, secondo quanto previsto dalla Del. 152/06 dell'AEEGSI e s.m.i., indicativamente entro il ventesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello cui si riferiscono i prelievi. Così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), è fatto obbligo al Fornitore di procedere alla fatturazione in forma elettronica. I predetti corrispettivi dovranno essere riconosciuti nei termini indicati all'art.</p>
<p>g) emettere fattura mensilmente, secondo quanto previsto all'art. 10 del Capitolato Tecnico.</p>		
	<p>Pagina 7 di 27</p>	<p>Pagina 8 di 27</p>

<p>4, comma 2 del D.Lgs. 231/2002 (articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. 192/2012).</p>	<p>eventualmente concordato fra le parti nei limiti ed alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.</p>
<p>I termini indicati nella norma di cui sopra sono raddoppiati:</p>	<p><b>ART. 8 – PENALI</b></p>
<p>a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;</p>	<p>1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione Contraente) od imputabili alle Amministrazioni o a gravi ed accertata negligenza del Distributore, qualora non vengano rispettati i tempi e le condizioni previsti nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato.</p>
<p>b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.</p>	<p>- l'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD interessato per ogni giorno di ritardo rispetto alla Data di Attivazione della fornitura o all'eventuale data concordata;</p>
<p>Il Fornitore aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136.</p>	<p>- fatti salvi i casi previsti dall'articolo 10 comma 10 (mancata comunicazione dei dati reali di consumo da parte del Distributore</p>
<p>In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) acceso presso UNICREDIT IBAN</p>	<p>Locale nei tempi indicati nelle disposizioni contenute nell'Allegato A del TIS e nella Deliberazione 1 Marzo 2012 65/2012/R/EEL dell'AEEGSI), per l'errata o inesatta produzione della fattura, per cui l'importo fatturato non sia corrispondente ai dati reali di consumo, le Amministrazioni potranno applicare al Fornitore una penale pari a 50,00 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al valore massimo dell'1 per mille dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura. Tale penale verrà applicata dalla data di ricezione della fattura errata sino alla data</p>
<p>IT21F0200801177000104380912.</p>	<p></p>
<p>Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:</p>	<p></p>
<p>- Patrizio DETTONI C.F. DITPRZ55R23B9870;</p>	<p></p>
<p>- Andrea carlo Vittorio LAZZERETTI C.F. LZZNRRC69S13F205M;</p>	<p></p>
<p>4. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinata alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.</p>	<p></p>
<p>5. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato entro il termine di cui al comma 3 per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso, salvo il minor saggio</p>	<p></p>
<p>Pagina 5 di 27</p>	<p>Pagina 10 di 27</p>

	<p>di ricevimento della fattura corretta. In ogni caso non verranno applicate penali nel caso in cui la responsabilità del dato eventualmente errato sia attribuibile al Distributore Locale.</p>	
<p>Amministrazione dell'importo maggiore da questa corrisposto.</p>	<p>- l'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD fatturato per ogni intervallo di 7 gg solari di ritardo oltre il termine previsto per l'invio, a seguito di contestazione, della fattura nella forma richiesta;</p>	
<p>- Oltre alle specifiche penali sopraindicate, in caso si accertino altri tipi di inadempienze, dopo le opportune segnalazioni al Fornitore, ogni Ente contraente si riserva la facoltà di richiedere un adeguato indennizzo rapportato alla gravità dell'inadempienza, di importo compreso tra lo 0,2 e l'1 per mille del valore stimato dell'Ordinativo di fornitura.</p>	<p>- l'1 (uno) per mille dell'importo stimato dell'Ordinativo di fornitura per ogni mancato invio del report mensile;</p>	
<p>termine stabilito, sarà facoltà di S.C.R. applicare una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.</p>	<p>- l'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD non conguagliato per la mancata effettuazione del conguaglio entro i 3 mesi successivi all'emissione di fattura in acconto, fatto salvo quanto previsto al art. 10, comma 10 del capitolato;</p>	
<p>- Per la mancata operatività del Call Center di cui all'art. 11, non imputabile a S.C.R.- Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R. - Piemonte S.p.A. una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni giorno ulteriore di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.</p>	<p>- l'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD interessato per ogni giorno di ritardo nell'invio dei Certificati di Garanzia d'Origine secondo le modalità di cui all'art. 8 comma 2 del capitolato;</p>	
<p><b>ART. 9 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI</b></p>	<p>- € 20,00 (venti/00) per ogni giorno solare di ritardo in caso di mancata messa a disposizione nel termine stabilito dei report mensili, compreso - se richiesto - lo Schema Tracciato Utenze, di cui all'art. 13 del Capitolato.</p>	
<p>1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 8 commi 1 - 8 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. - Piemonte S.p.A.</p>	<p>2. Nel caso in cui la tardiva attivazione della fornitura determini a carico dell'Amministrazione l'applicazione della tariffa di salvaguardia, il Fornitore dovrà farsi carico del maggior onere dovuto dall'Amministrazione Contraente rispetto ai prezzi di aggiudicazione ovvero dovrà rifondere la stessa</p>	
<p>In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla</p>		
<p>Pagina 12 di 27</p>	<p>Pagina 11 di 27</p>	

ricezione della contestazione stessa.		
Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 8 commi 1 - 8 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.		cui all'art. 8 commi 1 - 8, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 8 commi 9 e 10 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A.		5. S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 8 commi 9 e 10 sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%, S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti, regolarmente comunicate e documentate.
In tal caso, il Fornitore potrà controdurre per iscritto a S.C.R. - Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.		6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonererà in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 8 commi 9 e 10 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.		<b>ART. 10 – GARANZIE</b>
3. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. - Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.		1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato nelle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016
4. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali di		La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia

<p>medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R. - Piemonte S.p.A.. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.</p>	<p>contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A..</p>
<p>2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulle cauzioni anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.</p>	<p>5. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A..</p>
<p>3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. a far data dall'attivazione della Convenzione, e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.</p>	<p>6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A..</p>
<p>4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni</p>	<p>7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.</p>
<p>ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA</p>	<p>ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA</p>
<p>I. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:</p>	<p>I. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:</p>
<p>- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;</p>	<p>- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;</p>
<p>- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;</p>	<p>- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;</p>
<p>- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;</p>	<p>- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;</p>
<p>- ingiustificata sospensione del servizio;</p>	<p>- ingiustificata sospensione del servizio;</p>
<p>Pagina 15 di 27</p>	<p>Pagina 16 di 27</p>



<ul style="list-style-type: none"> <li>- subappalto non autorizzato;</li> <li>- cessione di tutto o parte del contratto;</li> <li>- fallimento o altre procedure concorsuali;</li> <li>- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;</li> <li>- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;</li> <li>- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..</li> </ul>	<p>nell'attivazione della fornitura, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura, si sia verificato in misura superiore al 50% del complessivo delle attivazioni richieste.</p> <p>4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, S.C.R Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della S.C.R Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.</p> <p>5. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.</p> <p>6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di progressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.</p> <p>7. Nel caso di risoluzione S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.</p> <p><b>ART. 12 – SUBAPPALTO</b></p> <p>È fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del presente affidamento.</p>
<p>2. Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.</p>	
<p>3. La specifica ipotesi di ritardo nell'attivazione della fornitura, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura, costituisce motivo per la risoluzione di ciascun contratto/ordinativo di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Tale risoluzione di diritto opera a seguito della contestazione effettuata da ciascuna Amministrazione richiedente e ha effetto limitatamente al singolo Ordinativo di fornitura sul quale si è verificato il ritardo. È facoltà di S.C.R. - Piemonte S.p.A. risolvere di diritto la Convenzione per tale specifica ipotesi di risoluzione, qualora il ritardo</p>	
	<p>Pagina 17 di 27</p>
	<p>Pagina 18 di 27</p>

<p><b>ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO</b></p> <p>1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.</p> <p>2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.</p> <p>3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto, all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati</p> <p><b>ART. 14 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA</b></p> <p>Il sig. Fabio ARMANDI, Responsabile della fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R. - Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.</p> <p><b>ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b></p> <p>Ciascuna Amministrazione richiedente, nell'Ordinativo di fornitura allegato alla presente Convenzione, indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, verificare la corretta esecuzione di ciascun contratto di fornitura nonché fornire parere</p>	<p>favorevole sull'andamento della fornitura ai fini del pagamento delle fatture e dell'applicazione delle penali.</p> <p>Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. - Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui agli artt. 9, 10, 12 e 13 della presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 11 comma 4 della presente Convenzione. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza della presente Convenzione, dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. cd al Fornitore il relativo certificato di regolare esecuzione.</p> <p><b>ART. 16 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI</b></p> <p>Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.</p> <p>Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.</p> <p>In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. - Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).</p> <p><b>ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI</b></p>	<p>Pagina 19 di 27</p> <p>Pagina 20 di 27</p>
---	--	---

<p>1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.</p>	<p>dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.</p>
<p>2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..</p>	<p>5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.</p>
<p>3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.</p>	<p>6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.</p>
<p>4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione, acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei</p>	<p>7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopra descritti.</p>
<p></p>	<p>8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..</p>
<p></p>	<p><b>ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI</b></p> <p>Le eventuali spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione in caso d'uso sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario.</p>
<p></p>	<p><b>ART. 19 – DISCIPLINA APPLICABILE</b></p> <p>1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.</p>
<p></p>	<p>2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della</p>

<p>presente Convenzione e relativi allegati.</p> <p><b>ART. 20 - FORO COMPETENTE</b></p> <p>Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.</p> <p><b>ART. 21 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01</b></p> <p>Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito <a href="http://www.scr.piemonte.it">www.scr.piemonte.it</a> e di accettare il contenuto del Codice etico di comportamento e di essere soggetti all'obbligo di rispettare le prescrizioni in esso contenute e di astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012</p> <p>L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legitimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.</p> <p><b>ART. 22 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 BIS DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I.</b></p> <p>1. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 bis della L.R. 19/2007 e s.m.i., l'aggiudicatario della Convenzione è tenuto a versare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. una commissione pari allo 0,5 % da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato e liquidato della componente energia con riferimento agli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.</p>	<p>2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere a S.C.R. Piemonte S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei quattro trimestri dell'anno solare, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'importo delle fatture emesse nonché di quelle liquidate nel trimestre di riferimento. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto da S.C.R. Piemonte S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da S.C.R. Piemonte S.p.A., contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento almeno i seguenti elementi di rendicontazione:</p> <p>a) numero;</p> <p>b) data di emissione;</p> <p>c) indicazione amministrazione contraente;</p> <p>d) oggetto con almeno il riferimento alla Convenzione;</p> <p>e) imponibile beni afferenti alla Convenzione;</p> <p>f) quantitativo;</p> <p>g) importo IVA;</p> <p>h) totale fattura.</p> <p>da trasmettere all'indirizzo <a href="mailto:fee.apalpiti@scr.piemonte.it">fee.apalpiti@scr.piemonte.it</a>.</p> <p>3. S.C.R. Piemonte S.p.A., decorsi trenta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva sopra citata, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione unicamente per quelle fatture che risulteranno</p>	<p>Pagina 24 di 27</p>
<p>Pagina 23 di 27</p>	<p>Pagina 23 di 27</p>	

	essere state liquidate.	
<p><b>ART. 23 – CLAUSOLA FINALE</b></p> <p>1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.</p> <p>2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.</p> <p>Letto, confermato e sottoscritto.</p> <p>S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.</p> <p><i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.</i></p> <p>IL FORNITORE</p> <p><i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.</i></p> <p>*****</p> <p>Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: artt. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.</p> <p>IL FORNITORE</p>	<p>4. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa da S.C.R. Piemonte S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT 05 C 01030 01000 000005500093.</p> <p>5. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art.5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i.</p> <p>6. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini sopra descritti comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.</p> <p>7. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato sopra indicato.</p> <p>8. S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, se del caso, le Amministrazioni Contraenti. Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, la mancata trasmissione della documentazione o la riscontrata falsità della stessa sono valutate anche ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.</p>	<p>Pagina 25 di 27</p>
		<p>Pagina 26 di 27</p>

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.*

*28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.*

**INDICE**

1) PREMessa	2
2) DEFINIZIONI	2
3) OGGETTO DELL' APPALTO	3
4) IMPORTO DELL' APPALTO E PREZZI A BASE D'ASTA	4
5) ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	6
6) SERVIZIO DI TRASPORTO E DI DISPACCIAMENTO	7
7) GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA	7
8) GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DELL' "ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI"	8
9) UTILIZZO DEL MARCHIO PER LA GARANZIA D'ORIGINE DA FONTE RINNOVABILE	8
10) CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI	9
11) ASSISTENZA ALLA FORNITURA	11
11.1 Call Center	11
11.2 Responsabile della fornitura	11
12) VERIFICHE ISPETTIVE	12
13) MONITORAGGIO DELLA FORNITURA	12
14) PENALI	13
	14

**GARA EUROPEA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL  
100% PROVENIENTE DA FONTE RINNOVABILE PER I SOGGETTI DELLA  
REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART. 3 L.R. 19/2007 E PER LA REGIONE  
VALLE D'AOSTA**

**CAPITOLATO TECNICO**

## 1) PREMESSA

Il presente Capitolato disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di Energia Elettrica per i soggetti della Regione Piemonte di cui all'art. 3 della L.R. 19/2007 nonché per la Regione Valle d'Aosta per il periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018, mentre gli aspetti contrattuali saranno disciplinati dallo Schema di Convenzione. Tale fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento.

## 2) DEFINIZIONI

Ferme restando le definizioni contenute nello Schema di Convenzione, si applicano le seguenti definizioni:

- a) **AEEGSI:** l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico di cui alla L. 14/11/1995 n. 481 e s.m.i..
- b) **Data di Attivazione della fornitura:** data di avvio dell'erogazione dell'energia elettrica, coincidente, salvo diversa data concordata tra le Parti e fatta salva la deroga di cui all'art. 5 punto 3, con il primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso di Ordinativo ricevuto dal Fornitore entro il 15 del mese, oppure con il primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso di Ordinativo ricevuto dopo il 15 del mese.
- c) **Periodo contrattuale di fornitura:** periodo intercorrente fra la data di attivazione della fornitura e le ore 24,00 del 31/12/2018.
- d) **Fasce Orarie:** fasce orarie di consumo così come definite nella Tabella 6 dell'Allegato A del TIV e nella deliberazione dell'AEEGSI n. 181/06 e s.m.i..
- e) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto.
- f) **Quantitativo massimo:** il quantitativo complessivo di energia elettrica, distinto per tipologia d'uso e livello di tensione, che il Fornitore è tenuto ad erogare sul territorio piemontese.
- g) **Perdite di rete:** (c.d. *perdite di rete standard*) sono i fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con l'obbligo di connessione di terzi così come definite nella colonna (A) della Tabella 4 del TIS.
- b) **Punto di prelievo:** così come definito all'art. 1 del TIT, la cui titolarità è riconducibile esclusivamente ad un'amministrazione ed identificato in maniera univoca da un codice POD (*Point of Delivery*) e dall'anagrafica richiesta nell'Ordinativo di Fornitura e nei relativi allegati.
- i) **Volume energetico presunto:** stima del quantitativo energetico prelevato dall'Amministrazione aderente alla Convenzione nell'arco del periodo di fornitura, espresso in kWh, così come specificato nell'Ordinativo di Fornitura.
- j) **TIT (Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell'energia elettrica):** è l'Allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 199/11 e s.m.i. "Disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione".

k) **TIV (Testo Integrato Vendita):** è l'Allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 301/2012/R/vel e s.m.i. "Aggiornamento al Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali".

l) **TIS (Testo Integrato Settlement):** è l'Allegato A alla deliberazione AEEGSI n. ARG/elt 107/09 e s.m.i. "Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura (con modifiche alla deliberazione n. 111/06)".

m) **GO (Garanzia d'origine):** è ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 28/11 e così come definita ai sensi della deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 104/11 e s.m.i. è il documento di cui all'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE finalizzato a provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia.

n) **Energia da fonte rinnovabile:** è l'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas così come definita alla lettera b) della deliberazione AEEGSI ARG/elt n. 104/11 e s.m.i..

o) **Distributore locale:** è l'esercente il servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione.

p) **UtENZE Multiorarie:** sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base oraria o per Fasce Orarie (F1, F2, F3).

q) **UtENZE Monorarie:** sono i Punti di Prelievo i cui dati di misura sono trattati dal Distributore Locale su base monoraria (F0).

r) **Terna:** è la società Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio 2004 che possiede e gestisce la rete di trasmissione nazionale.

s) **GSE:** è la società Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. di cui al DPCM 11 maggio 2004.

## 3) OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente appalto ha per oggetto la stipula di una Convenzione per la fornitura di energia elettrica e della relativa certificazione di provenienza da fonti rinnovabili a favore della Regione Piemonte, degli Enti regionali dalla stessa costituiti o partecipati nonché dei loro consorzi o associazioni e Aziende del Servizio Sanitario regionale del Piemonte e per l'Ente Regione Valle d'Aosta. A tale Convenzione potranno inoltre aderire gli Enti locali ed in generale gli organismi di diritto pubblico piemontesi che ne faranno richiesta.

2. Tale fornitura è composta dalle seguenti 5 tipologie di fornitura:

- A) **UtENZE in media tensione "Altri usi" (MT)**
- B) **UtENZE in media tensione "Illuminazione pubblica" (MT-IP)**
- C) **UtENZE in bassa tensione "Altri usi" (BT)**
- D) **UtENZE in bassa tensione "Illuminazione pubblica" (BT-IP)**
- E) **UtENZE in alta tensione "Altri usi" (AT)**

e vale fino alla concorrenza dei seguenti quantitativi massimi, indicati per singolo tipologia e riferiti ad un periodo di 12 mesi:



TIPOLOGIA		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CERTIFICAZIONE GO 100%
MT	Media Tensione - Altri usi	500,66 GWh
MT-IP	Media Tensione - Illuminazione Pubblica	16,18 GWh
BT	Bassa Tensione - Altri usi	258,59 GWh
BT-IP	Bassa Tensione - Illuminazione Pubblica	283,18 GWh
AT	Alta Tensione - Altri usi	0,51 GWh

3. Tali quantitativi massimi non sono vincolanti né per S.C.R. Piemonte S.p.A. né per le Amministrazioni di cui al comma 1, che non risponderanno nei confronti dell'Aggiudicatario in caso di emissione di "Ordinativi di Fornitura" inferiori a detti quantitativi, costituendo i medesimi solo un limite massimo di accettazione degli Ordinativi stessi da parte del Fornitore.

4. I quantitativi massimi di energia elettrica indicati sono stati individuati a partire dai dati storici dei consumi relativi alle Amministrazioni aderenti alla Convenzione S.C.R. Energia Elettrica per l'anno 2017, tenendo poi conto della possibilità che altre Amministrazioni site sul territorio regionale possano aderire alla Convenzione che verrà sottoscritta, i dati disponibili sono stati maggiorati di una percentuale pari a circa il 10% per tutte le tipologie.

5. Fatto salvo quanto indicato al punto 3, a puro titolo informativo, si specifica che, rispetto al quantitativo massimo stimato di GWh la cui fornitura è oggetto della presente gara, i dati di consumo, sufficientemente consolidati, relativi alle Aziende Sanitarie piemontesi e alle altre Amministrazioni già aderenti alla precedente Convenzione sottoscritta da S.C.R. sono quelli dettagliati nell'Al. A - "Elenco soggetti interessati" al presente Capitolato; nello stesso vengono indicati, per ciascuna Amministrazione e per singolo Punto di Prelievo (il cui numero identificativo verrà comunicato dalle Amministrazioni stesse in sede di invio dell'Ordinativo di Fornitura) la stima dei consumi annuali suddivisi per tipologia di tensione e fascia oraria (in %) partendo dai dati dei consumi rilevati nei primi sette mesi dell'anno in corso.

6. Per ciascuna tipologia di fornitura, il Fornitore aggiudicatario fornirà una quota di energia elettrica pari al 100% del quantitativo effettivamente fornito la cui origine sia certificata da fonti di energia rinnovabili, secondo quanto meglio disciplinato all'art. 8 del presente Capitolato tecnico e così come previsto dall'Allegato I del Protocollo APE relativo all'Energia elettrica ed in linea con le Strategie sui Cambiamenti Climatici della Regione e dell'Unione Europea.

#### 4) IMPORTO DELL'APPALTO E PREZZI A BASE D'ASTA

L'importo complessivo a base di gara del suddetto appalto è di complessivi Euro 60.117.115,56 I.V.A. esclusa, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 0, suddiviso nelle seguenti quattro tipologie di fornitura:

A) Energia elettrica in Media Tensione - Altri usi: complessivi max Euro 28.241.729,94 I.V.A. esclusa, per un max di 500,66 GWh di energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili;

B) Energia elettrica in Media Tensione - Illuminazione Pubblica: complessivi max Euro 960.347,72 I.V.A., per un max di 16,18 GWh di energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili;

C) Energia elettrica in Bassa Tensione - Altri usi: complessivi max Euro 14.788.503,51 I.V.A. esclusa, per un max di 258,59 GWh di energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili;

D) Energia elettrica in Bassa Tensione - Illuminazione Pubblica: complessivi max Euro 16.098.216,64 I.V.A. esclusa, per un max di 283,18 GWh di energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili;

E) Energia elettrica in Alta Tensione - Altri usi: complessivi max Euro 28.317,75 I.V.A. esclusa, per un max di 0,51 GWh di energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili;

I valori indicati nella tabella seguente costituiscono la base d'asta unitaria riferita ai prezzi di sola fornitura di energia elettrica, perdite escluse, proveniente da fonti rinnovabili, espressi in €/MWh.

Tabella Prezzi unitari

TIPOLOGIA	Prezzi base d'asta (€/MWh)		
	Monorario (F0)	F1	F2 F3
MT	Media Tensione - Altri usi	60,00	60,00 50,00
MT-IP	Media Tensione - Illuminazione pubblica	60,00	60,00 50,00
BT	Bassa Tensione - Altri usi	60,00	60,00 50,00
BT-IP	Bassa Tensione - Illuminazione pubblica	60,00	60,00 50,00
AT	Alta Tensione - Altri usi	60,00	60,00 50,00

In sede di Offerta economica, i Fornitori dovranno indicare, per tipologia di misuratore (monorario e multiorario) e fasce orarie (F1, F2, F3), i prezzi espressi in Euro/MWh al netto delle perdite di rete.

Di seguito le tabelle contenenti le ripartizioni di energia secondo tipologia di fornitura e la stima del fabbisogno con la ripartizione in monoraria/fasce orarie F1, F2, F3 delle tipologie di tensione di cui sopra.

Ripartizione secondo Tipologia di Fornitura		PERCENTUALE (Coefficiente RU)
TIPOLOGIA		
MT	Media Tensione - Altri usi	47,27%
MT-IP	Media Tensione - Illuminazione Pubblica	1,53%
BT	Bassa Tensione - Altri usi	24,42%
BT-IP	Bassa Tensione - Illuminazione Pubblica	26,73%

AT	Alta Tensione – Altri usi	0,05%
COMPLESSIVO		100,00%

#### Ripartizione in Fasce Orarie/Coefficienti RF

TIPOLOGIA	Monorario (F0)	Multiorario			TOT
		F1	F2	F3	
MT	0,38%	40,56%	23,15%	35,91%	100,00%
MT-IP Pubblica	88,77%	2,02%	2,75%	6,46%	100,00%
BT	14,21%	38,86%	18,82%	28,11%	100,00%
BT-IP Pubblica	52,68%	3,73%	12,01%	31,58%	100,00%
AT		31,71%	23,54%	44,75%	100,00%

Per fasce orarie F1, F2 e F3 si intendono quelle indicate nella Tabella 6 dell' Allegato A del TIV dell' Autorità per l' Energia Elettrica e il Gas.

#### 5) ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Gli Ordinatori di Fornitura, comprensivi dell' indicazione dei relativi Punti di Prelievo e del Volume energetico presunto, dovranno essere inviati secondo il modello allegato (Schema di Ordinatorio di fornitura).
2. L' Amministrazione s' impegna a rilasciare al Fornitore, contestualmente all' invio dell' Ordinatorio di Fornitura, le deleghe per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento, rispettivamente ai sensi del TIT e della delibera AEEGSI n. 111/06 e s.m.i..
3. Il Fornitore s' impegna a fornire l' energia elettrica dal primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione dell' Ordinatorio di Fornitura in caso di ricezione dell' Ordinatorio entro il 15 del mese, ovvero dal primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione dell' Ordinatorio in caso di ricezione dell' Ordinatorio dopo il 15 del mese, salva diversa data concordata tra le Parti. In ogni caso, per le utenze già attive, la fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il primo giorno solare del mese concordato e per tutte terminerà alle ore 24 del 31/12/2017, senza possibilità di tacito rinnovo.
4. Per effetto di detti Ordinatori, il Fornitore sarà obbligato a dar seguito alla fornitura richiesta per tutto il Periodo contrattuale di fornitura. Resta inteso che, nel caso in cui il quantitativo totale effettivo assorbito a consuntivo fosse inferiore al Volume energetico presunto indicato nell' Ordinatorio, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore.
5. Nel caso in cui, all' atto dell' invio dell' Ordinatorio di Fornitura, i punti di prelievo in esso indicati siano soggetti ad un acquisto energetico nell' ambito del regime di salvaguardia o di quello di maggior tutela di cui al TIV, sarà cura del Fornitore attivarsi per gestire lo switching di fornitura.
6. Nel caso invece in cui, all' atto dell' invio dell' Ordinatorio di Fornitura, i punti di prelievo in esso indicati siano già soggetti ad una fornitura nell' ambito del mercato libero (adesione alla Convenzione CONSIP o qualunque altra forma di approvvigionamento), sarà cura dell' Amministrazione verificare che i termini di disdetta del proprio precedente contratto

siano coerenti con la tempistica di adesione alla Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A., mentre sarà compito del Fornitore prestare supporto per il passaggio dal contratto precedente a quello derivante dalla Convenzione (switching).

7. Qualora alla Data di Attivazione della fornitura, per cause non imputabili al Fornitore, l' Amministrazione non abbia ottenuto lo svincolo - disdetta o recesso - dal precedente contratto di fornitura di energia elettrica, il relativo Ordinatorio di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente per iscritto (via fax o tramite posta elettronica) l' Amministrazione ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinatorio di Fornitura.
8. Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili all' Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito oppure per cause imputabili al Distributore locale, verrà disattesa la Data di Attivazione indicata nell' Ordinatorio di fornitura, il Fornitore s' impegna a darne tempestiva comunicazione all' Amministrazione per iscritto via fax o tramite posta elettronica.
9. Una volta che sia possibile dare esecuzione all' Ordinatorio di Fornitura, il Fornitore dovrà iniziare l' erogazione di energia elettrica dalla Data di Attivazione della fornitura, pena l' applicazione delle penali di cui al successivo art. 14 per ogni giorno di ritardo.
10. Gli Ordinatori di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti dovranno essere riferiti unicamente agli approvvigionamenti dei Punti di Prelievo; qualora nell' Ordinatorio di Fornitura non siano indicati i Punti di Prelievo da approvvigionare, il Fornitore non dovrà accettare l' Ordinatorio di Fornitura non conforme e dovrà darne immediata comunicazione scritta, trasmessa anche via fax, all' Amministrazione.

#### 6) SERVIZIO DI TRASPORTO E DI DISPACCIAMENTO

Il Fornitore, in conformità alla normativa vigente, s' impegna a stipulare, per conto dell' Amministrazione contraente, i contratti necessari all' attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell' energia elettrica con i competenti esercenti. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati dal Fornitore a carico delle Amministrazioni Contraenti secondo quanto stabilito nel successivo Articolo 10.

#### 7) GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA

1. Le fasce orarie F1, F2 e F3, come definite al precedente art. 2 lett. d), potranno variare in corso di fornitura solo in conformità con eventuali modifiche introdotte dall' AEEGSI.
2. Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza e di energia, si rimanda al TIT.
3. Il Distributore operante su ciascun sito di prelievo è responsabile della misura sia dell' energia sia della potenza consegnate. I consumi saranno misurati nelle modalità e con le tempistiche definite dal Distributore stesso nel rispetto delle regole fissate dall' AEEGSI.
4. La qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell' energia elettrica è disciplinata dalla Del.333/07 dell' AEEGSI e s.m.i. I parametri di qualità tecnica, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono garantiti dal Distributore nel rispetto delle regole fissate dall' AEEGSI. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione, qualora legate a cause di rete o su richiesta del Distributore, non danno luogo a risoluzione del contratto di fornitura, né al risarcimento del danno da parte del Fornitore all' Amministrazione Contraente. Il Fornitore si impegna comunque a fornire all' Amministrazione Contraente, a titolo gratuito, assistenza, connesse con eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale a cui è connesso, per quanto concerne

la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata. Si precisa che nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento della misura del Punto di Prelievo venga modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese in cui la suddetta modifica avrà efficacia, verrà applicato il corrispondente prezzo previsto in Convenzione.

5. Il Fornitore si impegna inoltre a fornire all'Amministrazione Contraente, a titolo gratuito, assistenza in merito allo scambio di informazioni con il Distributore per la richiesta di adeguamenti tecnico-impiantistici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'adeguamento delle potenze disponibili, l'avvio di nuove connessioni e la verifica/adeguamento delle apparecchiature di misura).

6. L'energia elettrica fornita dal Fornitore all'Amministrazione Contraente non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.

#### 8) GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI"

1. Il Fornitore, ai sensi della deliberazione AEEGSI ARG/elt 104/11 e s.m.i., tramite Garanzia d'Origine, è tenuto a certificare, per tutti i punti di prelievo su cui è attivata la fornitura, la provenienza da fonti di energia rinnovabili del 100% dell'energia effettivamente fornita, così come previsto dall'Allegato I del Protocollo APE relativo all'Energia elettrica ed in linea con le Strategie sui Cambiamenti Climatici della Regione e dell'Unione Europea. Per dimostrare il rispetto dei requisiti durante tutta la durata del contratto, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante la documentazione seguente:

- per tutte le fonti rinnovabili:
  - la Garanzia di Origine di cui all'art. 15 della Direttiva 2009/28/CE. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'art. 34 del decreto legislativo n.28/2011, la Garanzia di Origine coincide con i titoli CO-FER utilizzati dal GSE per le finalità di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009, per le fonti rinnovabili costituite da biomasse o biogas;
  - qualifiche IAFR degli impianti alimentati da biomasse o biogas per le quali è stata rilasciata, da parte dell'organismo formalmente abilitato allo scopo, una dichiarazione che attesti che biomasse e biogas sono stati prodotti entro il raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica;
- 2. Il Fornitore è tenuto a dimostrare con idonea documentazione la garanzia d'origine da fonti rinnovabili di quanto certificato. A tal fine, congiuntamente all'emissione dell'ultima fattura, il Fornitore dovrà consegnare alle singole Amministrazioni Contraenti gli originali, e le copie a S.C.R. Piemonte S.p.A., dei Certificati GO per tutti i Punti di Prelievo forniti, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 14.

#### 9) UTILIZZO DEL MARCHIO PER LA GARANZIA D'ORIGINE DA FONTE RINNOVABILE

Il Fornitore, con la stipula della Convenzione, s'impegna a rendere disponibile un Logo o un Marchio (nonché, se disponibile, la relativa licenza d'uso) che per la durata della fornitura verrà concesso in uso alle Amministrazioni per certificare l'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili di cui all'art. 8. È facoltà di S.C.R. Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore, e altresì facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e la relativa licenza d'uso,

restando inteso che nel caso il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Marchio o Logo proposto.

Il costo dell'utilizzo del suddetto Marchio o Logo è da intendersi remunerato nel corrispettivo di cui al successivo art. 10 comma 7.

#### 10) CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. I corrispettivi della fornitura dovuti al Fornitore da parte delle Amministrazioni Contraenti per la fornitura di energia elettrica oggetto della Convenzione saranno calcolati applicando ai consumi effettivi dei Punti di Prelievo, differenziati per tipologia di fornitura, tipologia di misuratore (monorario e multiorario) e fasce orarie, i prezzi offerti dal Fornitore espressi in Euro/MWh, al netto delle perdite di rete. Tali prezzi saranno costanti e invariabili per tutta la durata contrattuale (1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018) e pertanto non soggetti ad aggiornamento (formulazione a prezzo fisso).

2. I corrispettivi di fornitura relativi alla "Media Tensione" saranno applicati nella forma multioraria, cioè saranno distinti per fascia F1 F2 F3, secondo quanto definito all'art. 2 lett. d) del presente Capitolato.

3. I corrispettivi di fornitura relativi alla "Bassa Tensione" saranno applicati nella forma multioraria solo per quei punti di prelievo che, alla data dell'Ordinativo di fornitura, siano dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie di cui all'art. 2 lett. d) del presente Capitolato. Su tutti gli altri punti di prelievo verranno applicati i prezzi di fornitura nella forma monoraria.

4. Sono inoltre già compresi nei corrispettivi di fornitura di cui al comma 1:

- eventuali oneri relativi alle emissioni di CO<sub>2</sub> come previsto dalla direttiva 2003/87/CE e s.m.i.; pertanto nessuna maggiorazione di corrispettivo od oneri aggiuntivi potranno essere addebitati all'Amministrazione a seguito di eventuali oneri subiti dal Fornitore derivanti dal mercato di compravendita dei certificati di emissione di CO<sub>2</sub>;
- gli oneri di cui agli articoli 40, 41 e 43 dell'allegato A della Del. 111/06 e s.m.i. dell'AEEGSI (corrispettivi di sbilanciamento, non arbitraggio e per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto).
- 5. Le Amministrazioni Contraenti, all'atto dell'Ordinativo di Fornitura, s'impegnano al rilascio in favore del Fornitore dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12 del D.Lgs. 79/99 "CIP6" e di capacità di interconnessione con l'estero che le Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura; questo, con riferimento alle sole assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura. L'Amministrazione s'impegna altresì a cedere, senza onere aggiunto, al Fornitore, su richiesta di quest'ultimo ed in conformità alla normativa valida *pro tempore*, eventuali diritti su strumenti di copertura contro il rischio volatilità del corrispettivo di utilizzo di capacità di trasporto (CCC) che le Autorità competenti dovessero allocare ai clienti finali. Il detto rilascio avverrà a condizione che il Fornitore predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione e sulla base dei consumi dei Punti di Prelievo dichiarati dalle Amministrazioni Contraenti ed in conformità ai criteri ed alle prescrizioni che Tema e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell'eventuale assegnazione dei diritti d'importazione e dei diritti di cui all'art. 3, comma 12 del D.Lgs. 79/99 - "CIP 6", è da intendersi incluso nel corrispettivo della fornitura di cui al precedente comma 1.

6. Oltre ai suddetti corrispettivi di fornitura, sono totalmente a carico dell'Amministrazione Contraente, che ne troverà esplicito riscontro in fattura:

- a. le perdite di rete, calcolate sulla base del TIS di cui all'art. 2, lettera l) del presente Capitolato;
- b. i corrispettivi relativi al dispacciamento per punti di prelievo, secondo quanto vigente sul mercato libero in base alla Del. 111/06 dell'AEEGSI e s.m.i (ad eccezione degli oneri di cui agli articoli 40, 41 e 43 dell'All. A della medesima delibera); qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione, potranno essere soggetti ad acconto, purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione utile, assumendo per essi un onere unitario (€/MWh) non superiore all'ultimo valore consuntivato da Terna;
- c. gli oneri relativi al servizio di trasmissione, distribuzione e di misura secondo quanto stabilito dal TIT, e gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo, componenti tariffarie A, UC, MCT) vigenti sul solo mercato libero, come stabilite trimestralmente dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- d. le imposte e le addizionali previste dalla normativa vigente.

7. I corrispettivi contrattuali, sopra indicati, si intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicato nel presente articolo.

8. Le fatturazioni avverranno mensilmente, secondo quanto previsto dalla Del. 152/06 dell'AEEGSI e s.m.i., indicativamente entro il ventesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello cui si riferiscono i prelievi. Così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), è fatto obbligo al Fornitore di procedere alla fatturazione in forma elettronica.

9. Sulla base di quanto disposto nell'allegato A del TIS e nella Deliberazione 1 marzo 2012 65/2012/R/EEL dell'AEEGSI, il Fornitore riceverà dal Distributore locale le misure periodiche per i punti trattati su base oraria entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui le misure sono state registrate. Il Fornitore, pertanto, dovrà attendere tale termine per l'emissione delle fatture nelle quali dovrà riportare, per ciascun Punto di Prelievo, i dati reali trasmessi dal Distributore locale alla cui rete l'Amministrazione contraente è collegata. Per quelle utenze (POD) dotate di contatore elettronico telegestito per le quali il Fornitore non dovesse disporre dei dati reali di consumo entro il termine previsto dall'Autorità e dunque non potrà fatturare sulla base dei consumi reali, dovrà richiedere al Distributore locale l'invio tempestivo di quanto dovuto, dandone comunicazione in copia all'Amministrazione Contraente interessata. Solo nel caso in cui, pur sollecitati, non dovesse disporre dei dati reali di consumo, il Fornitore, a partire dal 20 del mese successivo a quello di riferimento, potrà fatturare i consumi stimati sulla base del quantitativo previsto del contratto ovvero utilizzando le misure storiche ottenute dal Distributore Locale, conguagliando i consumi nella fattura successiva o, in ogni caso, non oltre il terzo mese successivo, a meno di conguagli determinati da variazioni delle componenti tariffarie stabilite dall'AEEGSI, da accise e tassazione e oneri di dispacciamento stabiliti da Terna secondo la normativa di settore vigente. Per non incorrere nelle penali previste al successivo art. 14 per mancata effettuazione dei conguagli entro i termini, il Fornitore, tramite comunicazione scritta da trasmettere alle Amministrazioni Contraenti entro la data massima prevista per l'effettuazione del conguaglio stesso, dovrà fornire prova della mancata trasmissione dei dati di misura da parte del Distributore anche a fronte dell'invio di solleciti scritti, che dovranno essere allegati a supporto.

Per le utenze non dotate di contatore elettronico telegestito, il Fornitore dovrà fatturare, per ciascun Punto di Prelievo, i dati reali di consumo comunicati dal Distributore Locale nel rispetto dei termini contenuti nell'allegato A del TIS e nella Deliberazione 1 marzo 2012

65/2012/R/EEL dell'AEEGSI; in particolare per le sole utenze con potenza disponibile maggiore ai 16,5 kW, qualora il Fornitore non dovesse disporre dei dati reali di consumo entro il giorno 19 del mese successivo a quello di riferimento, si impegna a non emettere fattura prima di tale data. Successivamente, e cioè dal giorno 20 di ciascun mese in avanti, potrà effettuare la fatturazione per il mese precedente sulla base dei consumi stimati

Per le utenze in bassa tensione con potenza disponibile inferiore ai 16,5 kW, qualora il Distributore locale non provveda a comunicare i dati reali di consumo nei tempi previsti nelle disposizioni succitate il Fornitore potrà effettuare la fatturazione sulla base dei consumi stimati.

La mancata comunicazione dei dati reali di consumo da parte del Distributore Locale nei tempi indicati nelle disposizioni contenute nell'Allegato A del TIS e nella Deliberazione 1 Marzo 2012 65/2012/R/EEL dell'AEEGSI, che dà luogo all'emissione di fattura con dati di stima, dovrà essere segnalata alla stessa AEEGSI e, per conoscenza, all'Amministrazione titolare della fornitura.

10. Il Fornitore è obbligato ad emettere fattura nella forma indicata dalle singole Amministrazioni nell'Ordinativo di Fornitura, e cioè:

- a) una fattura unica per raggruppamento di Punti di Prelievo definito dalle Amministrazioni
- b) fatture disgiunte, una per ciascun Punto di Prelievo.

In caso di emissione di fatture che non corrispondano, nella forma, a quanto richiesto dalle Amministrazioni, queste ultime avranno facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento, di contestarle per iscritto via fax/e-mail (all'indirizzo del responsabile della fornitura), non procedere alla liquidazione delle stesse e richiederne la ri-emissione nella forma indicata. Pena l'applicazione delle penali previste al successivo art. 14, il Fornitore dovrà provvedere ad uniformarsi alla richiesta dell'Amministrazione entro 30gg dal ricevimento della contestazione, attraverso l'emissione di una nuova fattura corrispondente alla forma richiesta, che dovrà prevedere una data di scadenza coerente con la nuova data di emissione.

11. Ciascuna fattura, fermo quanto stabilito nello schema di Convenzione, dovrà contenere l'indicazione dei singoli Punti di Prelievo cui si riferisce, e per ciascuno di questi l'indicazione del dettaglio dei consumi, delle tariffe applicate e delle componenti che concorrono a determinare l'importo. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione Contraente di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura (es. centro di costo) per agevolare le attività di verifica e controllo.

12. Il corrispettivo dovuto all'Aggiudicatario sarà liquidato secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293, a mezzo bonifico bancario, postale o tramite rapporto interbancario diretto (R.I.D.), secondo la scelta dell'Amministrazione espressa nell'Ordinativo di Fornitura.

13. Il processo di fatturazione, comprensivo di eventuali conguagli, dovrà essere completato entro il 31 marzo 2019.

## 11) ASSISTENZA ALLA FORNITURA

### 11.1 Call Center

Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, dalla data di Attivazione della Convenzione e per tutta la durata della stessa, un servizio di assistenza (call center) mediante la predisposizione di almeno un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail e un

indirizzo di posta elettronica certificata. I riferimenti del servizio dovranno essere indicati a S.C.R. Piemonte S.p.A. nella documentazione richiesta ai fini della stipula della Convenzione.

Il servizio di call center riceverà e gestirà le chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo

- richieste di informazioni circa la Convenzione;
- ricezione degli Ordinatori di Fornitura;
- richieste di chiarimento sulle modalità e tempistiche di attivazione della fornitura;
- richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
- richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione;
- supporto nella fase di disdetta dal precedente Fornitore.

Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30. Alla stipula della Convenzione il Fornitore ha facoltà di spostare il suddetto intervallo orario con una flessibilità di 30 minuti (in anticipo, massimo 8:00-17:00; in posticipo, massimo 9:00-18:00)

I numeri di telefono e di fax dovranno essere:

- "Numeri per servizi di addebito al chiamato", denominati, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi, secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n.177),  
ovvero, in alternativa
- numeri geografici di rete fissa nazionale.

### **11.2 Responsabile della fornitura**

Il Fornitore Aggreditario, ai fini della stipula della Convenzione, dovrà comunicare il nominativo del Responsabile della fornitura, che assumerà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti di S.C.R. Piemonte S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.

### **12) VERIFICHE ISPETTIVE**

Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, S.C.R. Piemonte S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive o farle effettuare da soggetto idoneo.

Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato Ordinatori di Fornitura; il Fornitore e l'Amministrazione Contraente dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere esplesate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.  
S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà effettuare uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinatori emessi.

### **13) MONITORAGGIO DELLA FORNITURA**

Il Fornitore s'impegna a fornire a S.C.R.-Piemonte S.p.A. dati di dettaglio ai fini del monitoraggio della Convenzione con riguardo agli Ordinatori ricevuti ed all'energia erogata.

I dati richiesti, da inviare con cadenza mensile, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati.

Se non esistono dati reali del mese da inviare per una o più tipologie di flusso, il Fornitore dovrà comunicare a S.C.R.-Piemonte S.p.A. tale assenza di dati, sempre entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo, inviando una mail all'indirizzo [spesa.comune@scr.piemonte.it](mailto:spesa.comune@scr.piemonte.it).

I dati dovranno essere inviati a S.C.R.-Piemonte S.p.A. tramite invio alla casella di posta elettronica [spesa.comune@scr.piemonte.it](mailto:spesa.comune@scr.piemonte.it).

I dati richiesti, articolati in due sezioni, dovranno riportare, le seguenti informazioni:

#### **I. Sezione 1 - Riepilogo**

- La ragione sociale dell'Amministrazione aderente alla Convenzione;
- il quantitativo annuo stimato ordinato dall'Amministrazione;
- stima del quantitativo annuo a consuntivo, calcolato sulla base dei dati rilevati nel corso della Convenzione;
- la data di attivazione della fornitura;
- il progressivo (da gennaio 2017) dei quantitativi mensili erogati all'Amministrazione (in termini di kWh, suddivisi per lotto e fascia oraria), aggiornato sulla base dei conguagli eventualmente effettuati;
- l'eventuale applicazione di penali da parte delle Amministrazioni aderenti alla Convenzione.

#### **2. Sezione 2 – Dettaglio**

Per ciascuna tipologia di fornitura e per ciascuna Amministrazione aderente alla Convenzione, dovranno essere riportati i seguenti dati per ciascun Punto di Prelievo:

- codice POD;
- numero di presa (distribuzione locale);
- denominazione del Distributore locale;
- indirizzo (via, numero civico, cap, comune, provincia, codice ISTAT del comune) del POD;
- data di attivazione della fornitura;
- progressivo (da gennaio 2016) dei consumi mensili di ciascun POD suddivisi per fasce (F1, F2, F3, monorario), aggiornato sulla base dei conguagli eventualmente effettuati;
- progressivo (da gennaio 2017) degli importi fatturati per ciascuna voce di costo (fornitura energia, perdite di rete, dispacciamento, distribuzione e trasmissione, oneri di sistema e imposte), aggiornato sulla base dei conguagli eventualmente effettuati.

Si precisa fin d'ora che i report richiesti non devono necessariamente corrispondere ad uno scarto di dati delle singole fatture, ma possono comportare un'ulteriore specifica attività di estrazione ed elaborazione di dati dai sistemi informativi che ne sono all'origine, al fine di renderli compatibili, anche dal punto di vista formale, con le richieste di S.C.R.. Il Fornitore

dovrà eseguire tale attività senza ulteriori addebiti, rientrando la stessa nei servizi connessi ed accessori all'erogazione di energia elettrica. Tale servizio è pertanto prestato dal Fornitore unitamente alla fornitura di energia ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo della stessa offerto in sede di gara.

I medesimi dati articolati nelle sezioni di cui sopra dovranno essere messi a disposizione delle Amministrazioni Contraenti su un'apposita area web predisposta e gestita a cura e a carico del Fornitore. I dati dovranno essere scaricabili su file in formato .xls e inviati tramite e-mail congiuntamente alla fatturazione.

Tale area web deve essere accessibile alle Amministrazioni mediante nome utente (username) e parola di accesso (password) personalizzati. L'attivazione dell'area web deve essere contestuale alla Data di Attivazione della fornitura.

In aggiunta ai dati predisposti in tale modalità e formato, le Amministrazioni potranno richiedere la predisposizione a carico del Fornitore di un report secondo lo Schema Tracciato Utenze allegato al presente capitolato (All. B).

#### 14) PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione Contraente) od imputabili alle Amministrazioni o a gravi ed accertata negligenza del Distributore, qualora non vengano rispettati i tempi e le condizioni previsti nel presente Capitolato, la singola Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

- l'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD interessato per ogni giorno di ritardo rispetto alla Data di Attivazione della fornitura o all'eventuale data concordata,
- fatti salvi i casi previsti dall'articolo 10 comma 10 (mancata comunicazione dei dati reali di consumo da parte del Distributore Locale nei tempi indicati nelle disposizioni contenute nell'Allegato A del TIS e nella Deliberazione 1 Marzo 2012 65/2012/R/EEL dell'ABEGSI), per l'errata o inesatta produzione della fattura, per cui l'importo fatturato non sia corrispondente ai dati reali di consumo, le Amministrazioni potranno applicare al Fornitore una penale pari a 50,00 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al valore massimo dell'1 per mille dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura. Tale penale verrà applicata dalla data di ricezione della fattura errata sino alla data di ricevimento della fattura corretta. In ogni caso non verranno applicate penalità nel caso in cui la responsabilità del dato eventualmente errato sia attribuibile al Distributore Locale.
- l'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD fatturato per ogni intervallo di 7 gg solari di ritardo oltre il termine previsto per l'invio, a seguito di contestazione, della fattura nella forma richiesta,
- l'1 (uno) per mille dell'importo stimato dell'Ordinativo di fornitura per ogni mancato invio del report mensile,
- l'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD non conguagliato per la mancata effettuazione del conguaglio entro i 3 mesi successivi all'emissione di fattura in acconto, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 10, comma 10;
- l'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD interessato per ogni giorno di ritardo nell'invio dei Certificati di Garanzia d'Origine secondo le modalità di cui all'art. 8 comma 2;

- € 20,00 (venti/00) per ogni giorno solare di ritardo in caso di mancata messa a disposizione nel termine stabilito dei report mensili, compreso - se richiesto - lo Schema Tracciato Utenze, di cui all'art. 13.

Nel caso in cui la tardiva attivazione della fornitura determini a carico dell'Amministrazione l'applicazione della tariffa di salvaguardia, il Fornitore dovrà farsi carico del maggior onere dovuto dall'Amministrazione Contraente rispetto ai prezzi di aggiudicazione ovvero dovrà rifondere la stessa Amministrazione dell'importo maggiore da questa corrisposto

Oltre alle specifiche penali sopraindicate, in caso si accertino altri tipi di inadempienze, dopo le opportune segnalazioni al Fornitore, ogni Ente contraente si riserva la facoltà di richiedere un adeguato indennizzo rapportato alla gravità dell'inadempienza, di importo compreso tra lo 0,2 e l'1 per mille del valore stimato dell'Ordinativo di fornitura.

In caso di mancato invio dei report mensili di cui all'art. 13 nel termine stabilito, sarà facoltà di S.C.R. applicare una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.

Per la mancata operatività del Call Center di cui all'art. 11, non imputabile a S.C.R.- Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.- Piemonte S.p.A. una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni giorno ulteriore di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_9092111	Data richiesta	27/12/2017	Scadenza validità	26/04/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NOVA AEG S.P.A.
Codice fiscale	02616630022
Sede legale	VIA NELSON MANDELA 4 VERCELLI VC 13100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.
------------------------

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.





**Sede Legale**  
Via Nelson Mandela n. 4  
13100 VERCELLI (VC)  
tel. 0161 299111  
FAX 0161 299124

**Sede Operativa**  
Via dei Cappuccini 22/a  
10015 IVREA (TO)  
tel. 0125 842940  
fax. 0125 842997

[www.novaaeg.it](http://www.novaaeg.it)  
[info.clienti@novaaeg.it](mailto:info.clienti@novaaeg.it)

**800.663.836**

*Spett.le Cliente*

**ART.3 COMMA 7 LEGGE 13/08/2010 N.136 E S.M.I. "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI": COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE136 DEL 13 AGOSTO 2010**

*Codice identificativo gara (CIG): 71891301C1*

*Il sottoscritto PATRIZIO DETTONI nato a CASORATE SEMPIONE (VA) il 23/10/1955, codice fiscale DTTPRZ55R23B9870 nella sua qualità di PRESIDENTE dell'operatore economico:*

<i>Ragione Sociale</i>	<i>NOVA AEG S.P.A.</i>
<i>PARTITA I.V.A.</i>	<i>02616630022</i>
<i>INDIRIZZO</i>	<i>Via Nelson Mandela, 4 – 13100 VERCELLI (VC)</i>

*con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture effettuati a favore dell'Amministrazione in indirizzo,*

**COMUNICA:**

- che gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i "dedicati" ai pagamenti del contratto di cui in oggetto sono:*

**Estremi identificativi**

**- ISTITUTO:** UNICREDIT  
**-C/C IBAN:** IT 21 F 02008 01177 000104380912

**Sede Legale**  
Via Nelson Mandela n. 4  
13100 VERCELLI (VC)  
tel. 0161 299111  
FAX 0161 299124

**Sede Operativa**  
Via dei Cappuccini 22/a  
10015 IVREA (TO)  
tel. 0125 642940  
fax. 0125 642997

[www.novaaeg.it](http://www.novaaeg.it)  
[info.clienti@novaaeg.it](mailto:info.clienti@novaaeg.it)

**800.663.836**

**Generalità persone delegate ad operare:**

**Nome e Cognome:** PATRIZIO DETTONI

**C.F.** DTTPRZ55R23B987O

**Luogo e data di nascita** CASORATE SEMPIONE (VA) il 23/10/1955

**Nome e Cognome:** ANDREA CARLO VITTORIO LAZZERETTI

**C.F.** LZZNRC69S13F205M

**Luogo e data di nascita** MILANO (MI) il 13/11/1969

*(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali conti, vige l'obbligo di comunicarli tutti).*

Data 03/11/2017

  
**Il Legale Rappresentante**

Timbro dell'Operatore economico \_\_\_\_\_

Cognome e nome DETTONI PATRIZIO

Firma \_\_\_\_\_

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del D.LGS 163 del 2006**

*Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136 del 2010 ed all'esecuzione del contratto.*

*I dati forniti saranno trattati nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso l'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003.*

*Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.*

*Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall'impresa al fine degli adempimenti di legge; in difetto si potrà determinare l'impossibilità di procedere al pagamento dei corrispettivi dovuti per gli ordini in corso fermo restando il diritto alla risoluzione del contratto o ordine previsto in ciascuno dei suddetti atti ai sensi della legge 136 del 2010.*

Cognome **LAZZERETTI**  
 Nome **ANDREA CARLO VITTORIO**  
 nato il **13/11/1989**  
 (atto n. **6211** P. **1** S. **A**)  
 a **MILANO (MI)**  
 Cittadinanza **ITALIANA**  
 Residenza **ROSTA**  
 Via **VIA MARCONI n. 4**  
 Stato civile **CONIUGATO**  
 Professione **IMPIEGATO**

**CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI**  
 Statura **cm. 180**  
 Capelli **CASTANI**  
 Occhi **MARRONI**  
 Segni particolari



Firma del titolare *Andrea Lazzeretti*  
 ROSTA **02/01/2012**

Imponta del dito indice sinistro *Il SINDACO*  
*di Rosta*

Dir. Seg. 0,26  
 Dir. Cdi 5,10




Data scadenza 01/01/2022

**AS 6762526**

AP 26 SpA - OFFICINA C.V. - ROMA

**REPUBBLICA ITALIANA**  
  
**COMUNE DI**  
**ROSTA**  
**CARTA D'IDENTITA**  
**N° AS 6762526**  
**DI**  
**LAZZERETTI**  
**ANDREA CARLO VITTORIO**



Cognome **DETONI**  
 Nome **PATRIZIO**  
 nato il **23-10-1955**  
 (atto n. **22** P.1 ..... S.A. 1955 ..)  
 a **CASORATE SEMPIONE (VA)** ..)  
 Cittadinanza **ITALIANA**  
 Residenza **CESANO MADERNO (NB)**  
 Via **DON A. POGLIANI 1B**  
 Stato civile **CONIUGATO**  
 Professione **DIRIGENTE**  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura **175**  
 Capelli **Brizzolati**  
 Occhi **Castani**  
 Segni particolari ..  
 ..  
 ..




Firma del titolare *P. Dettoni*  
**CESANO MADERNO** il **29-10-2012**


Impronta del dito indice sinistro 	IL SINDACO IL FUNZIONARIO D'ORDINE DEL SINDACO <i>Silvia Leto</i>
---	--

Scadenza **23-10-2023**  
 Diritti **5,00**

**AU 0615031**



1924... 004 0000



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNI DI  
CESANO MADERNO

**CARTA D'IDENTITA'**  
**N° AU 0615031**  
 DI  
**DETONI PATRIZIO**

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, art. 46)

NON SOGGETTA AD AUTENTIFICAZIONE – ESENTE DA BOLLO (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 37, c. 1)

Il/La sottoscritto/a PATRIZIO DETTONI  
 nato/a a CASORATE SEMPIONE (VA.) il 23/10/1955  
 residente nel Comune di CESANO MADERNO via MARANCIONI, n. 5,  
 a conoscenza del disposto dell'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita:

*Art. 76 - Norme penali.*

1. *Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.*
  2. *L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.*
  3. *Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, (impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.*
  4. *Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'intenzione temporanea del pubblico ufficio o della professione e arte.*
- ferma restando, a norma del disposto dell'art. 76, dello stesso d.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità,

### DICHIARA

(barrare con la X le sole caselle interessate)

- 1 di essere nato/a a ..... (prov. ....) il .....
- 2 di essere residente nel Comune di CESANO MADERNO via MARANCIONI, n. 5;
- 3 di essere cittadino/a italiano/a; oppure .....
- 4 di godere dei diritti civili e politici;
- 5 di essere di stato civile .....  
*(indicare lo stato civile: celibe, nubile, coniugato/a con ..., vedovo/a di ..., di stato libero)*
- 6 di convivere in famiglia composta dalle persone appresso generalizzate:

Num. D'ordine	COGNOME E NOME	Luogo di Nascita	Data di Nascita	Grado di parentela

- 7 di essere vivente;
- 8 che il giorno .....  
*(attestare: la nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente)*
- 9 di essere iscritto/a nel seguente albo/elenco tenuto dalla pubblica amministrazione:  
 .....
- 10 di appartenere all'ordine professionale .....
- 11 di essere in possesso del titolo di studio di .....  
 conseguito presso l'istituto ..... nell'anno .....
- 12 di avere .....  
*(qualifica professionale possedute, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di agglomeramento e di qualificazione tecnica)*
- 13 di avere la seguente situazione reddituale o economica per l'anno: .....

- 14 di avere assolto i seguenti obblighi contributivi: .....  
(con l'indicazione dell'ammontare corrisposto)
- 15 di essere in possesso del seguente numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria .....
- 16 di trovarsi nel seguente stato di disoccupazione: .....
  
- 17 di essere pensionato ..... categoria .....
- 18 di essere studente .....
- 19 di essere.....  
(legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore o simili)
- 20 di essere iscritto presso l'Associazione/ Formazione sociale .....
  
- 21 di ritrovarsi, agli effetti degli obblighi militari, nella posizione di .....  
(tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle allestate nel foglio matricolare dello stato di servizio)
- 22 di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi (iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa); .....
  
- 23 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali .....
  
- 24 di vivere a carico di .....
- 25 .....  
(altri dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile)
- 26 di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

La presente dichiarazione, viene resa per i numeri .....

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente

dichiarazione viene resa.  
**Cesario FIANCHI**, il 13/2/2014

IL LA DICHIARANTE  
**Renzo Anni**

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono ed ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce.

